

CARTA ETICA DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI

PREMESSA

Dinanzi al sempre più alto grido d'allarme delle Istituzioni Locali e Nazionali sulle ramificazioni, sulle infiltrazioni e sui radicamenti della mafia nella provincia di Modena, i professionisti uniti con senso di responsabilità e con integrità morale, nell'intento di preservare ed accrescere la reputazione dei professionisti, quale forza sociale autonoma, responsabile ed eticamente corretta, si pongono l'obiettivo di contribuire a contrastare il processo di infiltrazione/radicamento della mafia per continuare a contribuire alla crescita civile dell'intero Paese.

Il comitato delle professioni unite della provincia di Modena e i sottoscritti Ordini e Collegi professionali, si impegnano ad attuare la presente Carta Etica con trasparenza e rispettare modelli di comportamento ispirati all'autonomia, integrità, eticità e a sviluppare le azioni coerenti.

Tutto il sistema, dal singolo professionista ai massimi vertici ordinistici o collegiali, dovrà essere compartecipe e coinvolto nel perseguimento degli obiettivi e nel rispetto delle relative modalità, in quanto ogni singolo comportamento non eticamente corretto non solo provoca conseguenze negative in ambito ordinistico o collegiale ma danneggia l'immagine dell'intera categoria professionale presso la pubblica opinione, presso il Legislatore e la Pubblica Amministrazione.

La eticità dei comportamenti non è valutabile solo nei termini di stretta osservanza delle norme e della Carta Etica. Essa si fonda sulla convinta adesione a porsi, nelle diverse situazioni, ai più elevati standard di comportamento.

La presente Carta Etica trae ispirazione da principi basati su valori comuni nell'interesse del singolo cittadino e nel pubblico interesse e integra, dove possibile, le norme deontologiche proprie di ogni professione intellettuale.

Gli Ordini o Collegi, si impegnano a prevedere strumenti e forme di comunicazione interna per rendere edotte i professionisti iscritti dei contenuti della presente Carta Etica.

ART. 1

Il professionista, gli Ordini e Collegi della provincia di Modena e i loro rappresentanti riconoscono fra i valori fondanti della professione intellettuale il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali, mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alle norme di legge e alle norme etiche per sviluppare qualsiasi forma di controllo e vessazione.

Il professionista adotta quale modello comportamentale la non sottomissione a qualunque forma di estorsione, usura o ad altre tipologie di reato poste in essere da organizzazioni criminali e/o mafiose.

La verifica dell'uniformità a tali comportamenti che integrano il codice deontologico di ogni Ordine o Collegio professionale, è demandata ai Consigli degli Ordini o dei Collegi che determineranno l'applicazione delle sanzioni previste.

ART. 2

Gli Ordini o Collegi della provincia di Modena e i loro rappresentanti si impegnano a costituire una commissione permanente ed indipendente al fine di costruire un'alleanza globale e di solidarietà contro tutte le mafie, nazionali e transnazionali, e contro ogni forma di corruzione.

ART. 3

Il professionista, gli Ordini e Collegi della provincia di Modena e i loro rappresentanti si impegnano a promuovere e partecipare a iniziative, progetti e attività necessarie a contrastare le mafie, nazionali e transnazionali, e contro ogni forma di corruzione.

ART. 4

Gli Ordini o Collegi della provincia di Modena e i loro rappresentanti si impegnano a promuovere in tutti gli enti, le amministrazioni locali e i privati cittadini strumenti legislativi e amministrativi che garantiscano la massima trasparenza negli appalti e nella gestione dei servizi.

ART. 5

Gli Ordini o Collegi della provincia di Modena e i loro rappresentanti si impegnano ad affermare la centralità della scuola, dell'università e delle altre agenzie formative, nella definizione di nuove politiche sociali e di interventi legislativi rispetto a temi fondamentali come la lotta alla criminalità organizzata, l'immigrazione, i diritti umani, il lavoro.

ART. 6

Gli Ordini o Collegi della provincia di Modena e i loro rappresentanti si impegnano a diffondere un sapere di cittadinanza che valorizzi i giovani professionisti come protagonisti di un processo di educazione permanente alla legalità, alla partecipazione e alla responsabilità.

ART. 7

Il professionista, gli Ordini e Collegi della provincia di Modena e i loro rappresentanti si impegnano a promuovere la crescita professionale salvaguardando i principi di sicurezza sul lavoro e contrastando il lavoro nero.

ART. 8

Il professionista, gli Ordini e Collegi della provincia di Modena e i loro rappresentanti si impegnano a considerare la tutela dell'ambiente e la prevenzione di ogni forma di inquinamento un impegno costante.

ART. 9

Il professionista, gli Ordini e Collegi della provincia di Modena e i loro rappresentanti sono fortemente impegnati a chiedere la collaborazione delle Forze dell'Ordine e delle Istituzioni preposte, denunciando direttamente all'Autorità Giudiziaria o con l'assistenza del sistema ordinistico o collegiale, ogni episodio di attività direttamente o indirettamente illegale di cui sono soggetti passivi.

Eventuali condotte omissive saranno considerate non in linea con i principi della presente Carta Etica.

ART. 10

I consigli degli Ordini o Collegi, in applicazione del rispettivo Codice Deontologico, sono chiamati a svolgere una continua attività di controllo sulla condotta dei professionisti iscritti e possono proporre, in casi specifici:

A. l'espulsione del professionista nel caso di:

1. condanna del professionista, con sentenza passata in giudicato, per reato di cui all'articolo 416 bis (associazioni di tipo mafioso anche straniere) o delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle dette associazioni (art. 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203)
2. confisca, con provvedimento definitivo, dei beni di proprietà del professionista.

B. La sospensione del professionista nel caso di:

1. emissione di sentenze di condanna non ancora passate in giudicato per i delitti sopra indicati
2. avvio di procedimenti penali a carico del professionista concernenti la commissione di uno dei sopra citati delitti o applicazione di misura cautelari personali per tali ipotesi di reato, laddove gli interessati non abbiano volontariamente comunicato all'Ordine o Collegio la propria autosospensione.

ART. 11

Gli Ordini o Collegi possono costituirsi parte civile nei processi che vedano i professionisti iscritti parte lesa o imputata.